Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 334

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 334 DEL 5 DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Viterbo.

(2742)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Chieti.

(2743)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1984, n. 805.

Modificazioni all'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente il « Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il quarto e il sesto comma dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

« Il fondo disponibile può essere usato per invii ai familiari o conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o debiti. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del procedimento, se questo è in corso; una copia della parcella o della richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.

Il Ministero stabilisce, all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che possono essere invite ai familiari o conviventi, nonché la loro distribuzione nel tempo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — VISENTINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1984, n. 806.

Modificazioni agli articoli 69 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, concernente il « Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 ottobre 1984;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

Il settimo comma dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, è sostituito dal seguente:

« Per operazioni di perquisizione generale il direttore può avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale appartenente alla Polizia di Stato ed alle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza ».

L'art. 88 dello stesso decreto è sostituito dal seguente:

« Art. 88 - *Intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza.* — Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia in grado di intervenire efficacemente con il personale a disposizione, richiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, l'ispettore distrettuale e il Ministero ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repulbica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1984

PERTINI

CRAXI — MARTINAZZOLI — SCALFARO — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1984
Atti di Governo, registro n. 52, foglio n. 10

Avviso di rettifica al decreto-legge 1° dicembre 1984, n. 795: « Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 331 del 1° dicembre 1984).

Nel comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge citato in epigrafe dove è scritto: « ... articolo 5-*ter della citata legge* ... », leggasi: « ... articolo 5-*ter del citato decreto-legge* ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopracitato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Lombardia;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 ottobre 1981, n. 292;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopracitati;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1984.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1984, con la denominazione di origine controllata « San Colombano al Lambro » o « San Colombano », sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopracitato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « San Colombano al Lambro » o « San Colombano ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione, alle disposizioni di cui al'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Ai vini « San Colombano al Lambro » o « San Colombano » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale ter-

mine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

PANDOLFI — ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1984
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 348

Disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni presenti nei vigneti delle aziende nelle proporzioni appresso indicate:

Croatina dal 30 al 45%;

Barbera dal 25 al 40%;

Uva Rara dal 5 al 15%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve dei vitigni delle varietà nere «raccomandate» per le province di Milano e Pavia presenti nei vigneti, da sole o congiuntamente, fino ad un massimo complessivo del 15% del totale.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» devono essere prodotte esclusivamente nella zona collinare che comprende in parte i comuni di San Colombano al Lambro, di Graffignana e di S. Angelo Lodigiano in provincia di Milano ed in parte i comuni di Miradolo Terme e di Inverno Monteleone in provincia di Pavia.

Tale zona è così delimitata:

partendo dal km 16 della strada provinciale che esce da S. Colombano, il limite, prosegue lungo questa in direzione sud fino ad incrociare in prossimità di Mostiola la strada statale n. 234 Casalpusterlengo-Pavia al km 27 segue la strada statale verso ovest (Pavia) ed in prossimità del km 23,900 prosegue per la strada che costeggia la strada statale in direzione di Pavia, dopo i primi 400 metri piega quindi verso nord e poi verso nord-ovest fino a raggiungere il centro abitato di Mirandolo, lo attraversa e sempre in direzione nord-ovest, prosegue per la strada che raggiunge Monteleone, attraversa tale centro abitato, e sul proseguimento, 150 metri circa prima di raggiungere il centro di Invernino, segue per la strada che prima in direzione est e poi nord-est conduce a Graffignana fino ad incrociare, in prossimità della Cascina da Zerbi, la Roggia Colombara; prosegue lungo questa verso sud-est fino ad incontrare la strada Graffignana-S. Colombano al Lambro in prossimità del km 37,500, prosegue lungo questa verso S. Colombano al Lambro, attraverso il centro abitato per raggiungere in uscita il km 16 della strada provinciale da dove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «S. Colombano al Lambro» o «S. Colombano» di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari ben esposti con equilibrata proporzione di sabbia, limo e argilla, mentre sono da escludere in particolare i fondi valle ed i terreni di pianura.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La produzione di uva ammessa per il vino «S. Colombano al Lambro» o «S. Colombano» non deve essere superiore a 110 q.li per ettaro di coltura specializzata. A tale limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

Le resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dei territori amministrativi di San Colombano al Lambro, di Mirandolo Terme, di Graffignana, di S. Angelo Lodigiano, di Monteleone Inverno e di Chignolo Po.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «S. Colombano al Lambro» o «S. Colombano» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino «S. Colombano al Lambro» o «S. Colombano» all'atto della immissione al consumo, deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: vinoso caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, di corpo con retrogusto leggermente «ammandorlato»;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «San Colombano al Lambro» o «San Colombano» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(6388)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1984.
Scioglimento del consiglio comunale di Ortona.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ortona (Chieti) — al quale la legge assegna trenta membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1984.

Essendo, infatti, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo, con nota n. 1111 del 17 maggio 1984, invitava il consiglio comunale a provvedere a tale adempimento, ma la seduta all'uopo tenutasi il 4 giugno 1984 risultava infruttuosa.

Pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 20 dell'11 giugno 1984, nominava un commissario *ad acta* per la predisposizione dello schema di bilancio e successivamente, con decisione del 3 luglio 1984, n. 50, notificata a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere al citato adempimento entro 20 giorni dalla ricezione dell'atto di diffida, con espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il sopracitato termine, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 16 luglio 1984, l'organo consiliare non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, l'organo regionale di controllo, con provvedimento n. 52 del 26 luglio 1984 nominava un commissario *ad acta* che, in data 31 luglio 1984, approvava il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, del quale intanto ha disposto la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1984, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ortona (Chieti) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Levante.

Roma, addì 12 novembre 1984

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ortona (Chieti) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1984 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ortona (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Levante è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1984

PERTINI

SCALFARO

(6438)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 novembre 1984.

Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1984 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, concernente nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale in data 23 gennaio 1984, con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese, soggetti alle disposizioni del

citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicarsi ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1983;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1984 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1985 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 26 settembre 1984 approvata con decreto ministeriale del 26 novembre 1984;

Decreta:

Il contributo di vigilanza per l'anno 1984 dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese di assicurazione e di capitalizzazione, nazionali ed estere che operano nel territorio della Repubblica, è stabilito nella misura del 2 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1983, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50 per mille dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione nonché dei conferimenti acquisiti dagli enti di gestione fiduciaria, al netto dei relativi oneri di gestione.

Roma, addì 30 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

(6472)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° dicembre 1984.

Premio supplementare al mantenimento delle vacche nutrici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, e successive modificazioni, relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 1357/80 del Consiglio del 5 giugno 1980 modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1198/82 del 18 maggio 1982, che istituisce un regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento (CEE) n. 1244/82 della commissione del 19 maggio 1982 che stabilisce i criteri di applicazione per la concessione dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1357/80;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 619, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 1° agosto 1981, n. 423, con la quale vengano definiti specifici interventi a favore dell'agricoltura, ed in particolare l'art. 6 che autorizza l'A.I.M.A. al pagamento del premio supplementare per il mantenimento delle vacche nutrici di cui all'art. 3, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80;

Visto l'art. 21-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1983, n. 746, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1984, n. 746, che detta disposizioni per l'uso della carta semplice per le domande intese a beneficiare di premi comunitari nel settore agricolo;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1981 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 giugno 1981), che reca le norme nazionali per l'applicazione del premio al mantenimento delle vacche nutrici;

Considerato che il regolamento (CEE) n. 1357/80 demanda agli Stati membri la facoltà di fissare l'importo del premio supplementare entro un limite massimo di 25 ECU per capo definendo altresì gli aventi diritto;

Considerato che, per rendere il provvedimento efficace, si ritiene opportuno fissare l'entità del premio supplementare al livello massimo consentito dai regolamenti comunitari estendendolo a tutti gli allevatori per i quali è stato riconosciuto il diritto alla liquidazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici;

Decreta:

Art. 1.

Il premio supplementare di cui all'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1357/80 è fissato in 25 ECU.

Art. 2.

L'A.I.M.A. procede direttamente al pagamento del premio supplementare sulla base degli elenchi di liquidazione del premio per il mantenimento delle vacche nutrici trasmessi dagli organi regionali.

Il premio supplementare può essere pagato dall'A.I.M.A. congiuntamente al premio di cui all'art. 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1357/80.

Art. 3.

Ai fini della liquidazione del premio supplementare gli organi regionali devono inviare all'A.I.M.A. l'elenco come da allegato 4 del decreto ministeriale 22 giugno 1981, completo dei dati di cui alla colonna 8 e della dichiarazione di liquidazione sia per il premio che per il premio supplementare.

La convenzione del premio in lire deve essere fatta al tasso in vigore il primo giorno valido per la presentazione delle domande.

Art. 4.

L'art. 4, primo comma, del decreto ministeriale 22 giugno 1981 è modificato come segue:

« I produttori che intendono beneficiare del premio e che rispondono ai requisiti prescritti dai regolamenti comunitari devono presentare domanda in carta semplice in duplice copia, indirizzata agli assessorati regionali dell'agricoltura ed agli organismi regionali da essi designati, in appresso indicati con la dizione « organismi regionali », nella cui giurisdizione è allevato il bestiame cui la domanda si riferisce.

Roma, addì 1° dicembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(6473)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 novembre 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante la approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° dicembre 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente articolo 1, pagabile il 1° giugno 1985, è pari al 7,65%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 50 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo, e nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo d'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Il prezzo per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi d'interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione, la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale sottoscritto inferiore a lire 5 milioni.

Non sono ammesse operazioni di riunione, nè di divisione dei titoli al portatore, nè di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno ed al 1° dicembre di ogni anno.

La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1985 e l'ultima il 1° dicembre 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 3 dicembre 1984 e termineranno il giorno 7 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro biennali di scadenza 1° dicembre 1984 corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sullo intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT biennali di scadenza 1° dicembre 1984, per l'importo di lire 2.500 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 7 dicembre 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 4.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2

del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca agli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° DICEMBRE 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1985 al 1991, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1984
Registro n. 38 Tesoro, foglio n. 135

(6474)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 1984.

Soppressione del posto doganale di Santa Marinella, dipendente dalla dogana di Civitavecchia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali o le dogane secondarie, le categorie delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonché la competenza per materia delle dogane di seconda e terza categoria;

Visto che nel precitato decreto ministeriale 18 dicembre 1972 è previsto, tra l'altro, il posto doganale di Santa Marinella, dipendente dalla dogana di Civitavecchia affidato alla brigata della Guardia di finanza di Santa Marinella;

Considerato che tale brigata è stata soppressa con provvedimento del 19 maggio 1984 dal comando di compagnia della Guardia di finanza di Civitavecchia;

Tenuto conto che presso il posto doganale di S. Marinella non è stata compiuta alcuna operazione doganale nel corso degli ultimi dieci anni, per cui si ravvisa la necessità di sopprimere il predetto ufficio;

Decreta:

Articolo unico

E' soppresso il posto doganale di Santa Marinella dipendente dalla dogana di Civitavecchia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

(6441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 il decreto ministeriale 16 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, è stato annullato nella parte che disponeva il trasferimento del notaio Pistilli Vincenzo alla sede di Rovereto, distretto notarile di Trento.

(6427)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarni, con sede in Roma e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 7 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977 n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pubbligraf, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 1° ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Airone sud, con stabilimento in Arzano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La.Co.Di.Po., in Casoria (Napoli), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Giannattasio, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), è prolungata al 24 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.M., con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gallino sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento S.p.a. Fiat-Iveco di Flumeri (Avellino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 26 marzo 1984 al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento Alfa Sud di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 6 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merimbal, in S. Maria a Vico (Caserta), è prolungata al 25 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Giuseppe Gatti, con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Damiani, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 16 dicembre 1984

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Selleria tappezzeria Partenope di Carmine Nuzzo, con sede e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Framan Drive, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fincantieri - Cantieri navali italiani, divisione costruzioni mercantili, con sede legale in Trieste, direzione aziendale ed uffici tecnici in Trieste, cantieri in Monfalcone (Gorizia), Sestri Ponente (Genova) e Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sessa di Roberto Radice & C., con sede e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 20 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartotecnica meridionale, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. La.S.A. - Lavorazioni sedie ed affini, con sede e stabilimento in Fisciano (Salerno), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sael gomma sud, ora S.r.l. Sael gomma sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianice (Caserta), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Parmalat Paestum, con sede e stabilimento in Capaccio Scalo (Salerno), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Slai Cord, con stabilimento in Carillia di Altavilla (Salerno), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura artigiana calzature Mac Baren's, con sede legale in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento in Frattamaggiore (Napoli), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicurvia nazionale, con stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Face sud selettronica, con stabilimento in Battipaglia (Salerno), direzione e laboratorio in Salerno, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina sud, unità produttiva presso S.p.a. Mec Fond, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 7 ottobre 1984, limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.M.In. - Costruzioni e montaggi industriali, con sede e stabilimento in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. E.R.M.A.N. di Enrico e Roberto Magli di Frattamaggiore (Napoli), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arch legno, in Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gasparucci Italo, in Sant'Ippolito (Pesaro), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lenco Italia, in Osimo, con le incorporate S.p.a. Lenco motori, in Osimo, S.p.a Lenco Hi-Fi international, in Osimo e S.p.a. Micromeccanica marchigiana, in Osimo, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalbox di Maltignano (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica lauretana di Fermo (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 dicembre 1983 al 24 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Faber-Pneus, con sede e stabilimento in Fabriano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale per il periodo dal 16 novembre 1981 al 16 maggio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gentili industria di Acicastello, frazione Cannizzaro (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel mobili Gentili, con sede e stabilimento in Acicastello, frazione Cannizzaro (Catania), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.R.M. - Officine rettifica motori di Palermo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 febbraio 1982 al 15 agosto 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ifim S.r.l. di Catania, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 1° febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi sud di Priolo (Siracusa), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siracusana navalmeccanica, in Siracusa, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pubbligraf, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Airone sud, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La.Co.Di.Po., in Casoria (Napoli), è prolungata al 5 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Giannattasio, con stabilimento in Giffoni Valle Piana (Salerno), è prolungata al 23 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.O.M., con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gallino sud, con sede in Napoli e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento S.p.a. Fiat-Iveco di Flumeri (Avellino), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva presso lo stabilimento Alfa Sud di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Merimbal, in S. Maria a Vico (Caserta), è prolungata al 29 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arch legno, in Ascoli Piceno, è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gasparucci Italo, in Sant'Ippolito (Pesaro), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gentili industria di Acicastello, frazione Cannizzaro (Catania), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.R.M. - Officine rettifica motori di Palermo, è prolungata al 14 febbraio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ifim S.r.l. di Catania, e prolungata al 1° maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fochi sud di Priolo (Siracusa), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omera, con sede legale in Schio (Vicenza) e stabilimento in Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piero Della Valentina, con sede in Cordignano (Treviso) e stabilimenti in Sacile (Pordenone) e Cordignano (Treviso), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Nuova Marsport di G. Pizzato & C., con sede legale e stabilimento in Marostica (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace S.I.L.V.I., con sede legale e stabilimento in Villaverde (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pubbligraf, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Airone sud, con stabilimento in Arzano (Napoli), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arch legno, in Ascoli Piceno, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gentili industria di Acicastello, frazione Cannizzaro (Catania), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.R. - Officine rettifica motori di Palermo, è prolungata al 13 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ifim S.r.l. di Catania, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omera, con sede legale in Schio (Vicenza) e stabilimento di Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Nuova Marsport di G. Pizzato & C., con sede legale e stabilimento in Marostica (Vicenza), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pubbligraf, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per le unità di Ivrea (Torino) e Pallanza (Novara) ora della Società italiana nailon S.p.a., è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pubbligraf, con sede e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6333)

MINISTERO DELLE FINANZE

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1984 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

Con decreto ministeriale 27 agosto 1984, in esecuzione della convenzione con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, è stato determinato nella misura di L. 7,32 (lire sette e centesimi trentadue) per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1984, il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato.

(6447)

Concessione di dilazioni nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cascina.

Con decreto ministeriale n. 14/5450 del 16 novembre 1984 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cascina è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di aprile 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 1.405.959.296 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 1.476.848.000 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. S.E.A.C. Società esercizi abbigliamento confezioni. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 14/5589 del 17 novembre 1984 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Cascina è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 291.548.630 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 306.248.560, iscritto a ruolo a nome della signora Saviozzi Vera. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse, L'intendente di finanza di Pisa darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6338-6339)

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Scafati.

Con decreto ministeriale n. 14/5473 del 16 novembre 1984 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Scafati è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1985, salvo eventuale revoca anticipata in relazione alle vicende del contratto esattoriale, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.084.414.800 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 4.378.660.703 iscritto a ruolo a nome delle ditte Italbox S.r.l.; Cooperativa agricola La Scafatese S.r.l.; Cooperativa agricola Italia S.r.l. e Cooperativa agricola Lepo S.r.l. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(6340)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 28 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1910,700	1910,700	1910,50	1910,700	1910,60	1910,60	1910,500	1910,700	1910,700	1910,70
Marco germanico	619,850	619,850	620,50	619,850	618,25	619,60	619,350	619,850	619,850	619,85
Franco francese	202,840	202,840	201,95	202,840	201,90	202,67	202,500	202,840	202,840	202,85
Fiorino olandese	550,550	550,550	549,05	550,550	548,25	550.52	550,500	550,550	550,550	550,55
Franco belga	30,851	30,851	30,85	30,851	30,52	30,84	30,844	30,851	30,851	30,86
Lira sterlina	2290,500	2290,500	2286 —	2290,500	2280,50	2290,25	2290 —	2290,500	2290,500	2290,50
Lira irlandese	1929 —	1929 —	1928 —	1929 —	1923 —	1930,35	1931,700	1929 —	1929 —	—
Corona danese	172,540	172,540	172,50	172,540	171,70	172,54	172,550	172,540	172,540	172,55
Dracma	15,120	15,120	15,10	15,120	—	—	15,130	15,120	15,120	—
E.C.U.	1384 —	1384 —	1382,50	1384 —	1380 —	1384,50	1385 —	1384 —	1384 —	1384 —
Dollaro canadese	1444,100	1444,100	1443 —	1444,100	1438,50	1444,20	1444,300	1444,100	1444,100	1444,10
Yen giapponese	7,783	7,783	7,76	7,783	7,75	7,78	7,789	7,783	7,783	7,79
Franco svizzero	754,250	754,250	753,70	754,250	751,60	754,37	754,500	754,250	754,250	754,25
Scellino austriaco	88,271	88,271	88,15	88,271	87,98	88,29	88,310	88,271	88,271	88,27
Corona norvegese	214,210	214,210	214 —	214,210	213,40	214,20	214,200	214,210	214,210	214,20
Corona svedese	217,610	217,610	217,85	217,610	216,80	217,59	217,570	217,610	217,610	217,60
FIM	297,800	297,800	297,55	297,800	297,10	297,85	297,900	297,800	297,800	—
Escudo portoghese	11,620	11,620	11,50	11,620	11,57	11,58	11,550	11,620	11,620	11,62
Peseta spagnola	11,088	11,088	11,08	11,088	11,05	11,08	11,090	11,088	11,088	11,08

Media dei titoli del 28 novembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96 —
» 6 % » » 1971-86	90,500
» 6 % » » 1972-87	88,100
» 9 % » » 1975-90	89,050
» 9 % » » 1976-91	88,750
» 10 % » » 1977-92	96,750
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	90 —
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84	99,950
» » » » 1- 1-1983/85	99,850
» » » » 1- 2-1983/85	99,925
» » » » 1- 3-1983/85	99,975
» » » » 1- 4-1983/85	100,150
» » » » 1- 5-1983/85	100,100
» » » » 1- 6-1983/85	100,575
» » » » 1- 1-1982/86	101,600
» » » » 1- 3-1982/86	101,500
» » » » 1- 5-1982/86	101,700
» » » » 1- 6-1982/86	101,900
» » » » 1- 7-1982/86	101,450
» » » » 1- 8-1982/86	101,200
» » » » 1- 9-1982/86	101,075
» » » » 1-10-1982/86	101,200
» » » » 1-11-1982/86	101,550
» » » » 1-12-1982/86	101,725
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
» » » » 1- 9-1983/86	99,900
» » » » 1-10-1983/86	100,075
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87	101,450
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,225
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,350
» » » » 1- 6-1983/87	101,575
» » » » 1-11-1983/87	100,075
» » » » 1-12-1983/87	100,500
» » » » 1- 7-1983/88	101,350
» » » » 1- 8-1983/88	101,200
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,150
» » » » 1-11-1983/88	101,800
» » » » 1- 1-1984/88	99,925
» » » » 1- 2-1984/88	99,925
» » » » 1- 3-1984/88	99,675
» » » » 1- 4-1984/88	99,350
» » » » 1- 5-1984/88	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,800
» » » » 1-12-1983/90	101,825
» » » » 1- 1-1984/91	101,425
» » » » 1- 2-1984/91	101,275
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	99,975
» » » » 1- 5-1984/91	99,975
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	99,975
» » » 17 % 1- 5-1985	100,900
» » » 17 % 1- 7-1985	101 —
» » » 17 % 1-10-1985	101,550
» » » 16 % 1- 1-1986	101,150
» » » 14 % 1- 4-1986	99,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	95,825
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	106,875
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,350
» » » » 1983/90 11,50 %	100,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1910,600
Marco germanico	619,600
Franco francese	202,670
Fiorino olandese	550,525
Franco belga	30,847
Lira sterlina	2290,250
Lira irlandese	1930,350
Corona danese	172,545
Dracma	15,125
E.C.U	1384,500
Dollaro canadese	1444,200
Yen giapponese	7,786
Franco svizzero	754,375
Scellino austriaco	88,290
Corona norvegese	214,205
Corona svedese	217,590
FIM	297,850
Escudo portoghese	11,585
Peseta spagnola	11,089

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 234

Corso dei cambi del 29 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1906 —	1906 —	1905,40	1906 —	1906,75	1906 —	1907,500	1906 —	1906 —	—
Marco germanico	619,420	619,420	620 —	619,420	619,95	619,42	620 —	619,420	619,420	—
Franco francese	202,220	202,220	202,20	202,220	202,65	202,22	202,340	202,220	202,220	—
Fiorino olandese	549,280	549,280	549,60	549,280	550,25	549,28	549,400	549,280	549,280	—
Franco belga	30,772	30,772	30,78	30,772	30,80	30,77	30,780	30,772	30,772	—
Lira sterlina	2291 —	2291 —	2295 —	2291 —	2294 —	2291 —	2291,200	2291 —	2291 —	—
Lira irlandese	1921,900	1921,900	1925 —	1921,900	1925 —	1921 —	1923,750	1921,900	1921,900	—
Corona danese	172,040	172,040	172 —	172,040	172,25	172,04	172 040	172,040	172,040	—
Dracma	15,125	15,125	15,10	15,125	—	—	15,110	15,125	15,125	—
E.C.U.	1381,500	1381,500	1384 —	1381,500	1381,25	1381,50	1381,500	1381,500	1381,500	—
Dollaro canadese	1438,700	1438,700	1440 —	1438,700	1438 —	1438,70	1439,300	1438,700	1438,700	—
Yen giapponese	7,760	7,760	7,76	7,760	7,77	7,76	7,763	7,760	7,760	—
Franco svizzero	753,630	753,630	754,50	753,630	754,60	753,63	753,850	753,630	753,630	—
Scellino austriaco	88,141	88,141	88,20	88,141	88,27	88,14	88,125	88,141	88,141	—
Corona norvegese	214,120	214,120	214,25	214,120	214,25	214,12	214,140	214,120	214,120	—
Corona svedese	217,300	217,300	217,85	217,300	217,50	217,30	217,380	217,300	217,300	—
FIM	298 —	298 —	297,80	298 —	298 —	298 —	297,900	298 —	298 —	—
Escudo portoghese	11,660	11,660	11,53	11,660	11,56	11,66	11,550	11,660	11,660	—
Peseta spagnola	11,085	11,085	11,08	11,085	11,08	11,08	11,087	11,085	11,085	—

Media dei titoli del 29 novembre 1984

Titolo	
Rendita 5 % 1935	67 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,150
» 6 % » » 1971-86	92,650
» 6 % » » 1972-87	88,200
» 9 % » » 1975-90	89,150
» 9 % » » 1976-91	88,750
» 10 % » » 1977-92	95,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84	99,950
» » » » 1- 1-1983/85	99,775
» » » » 1- 2-1983/85	99,900
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
» » » » 1- 4-1983/85	100,125
» » » » 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,675
» » » » 1- 1-1982/86	101,650
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	101,700
» » » » 1- 6-1982/86	101,900
» » » » 1- 7-1982/86	101,625
» » » » 1- 8-1982/86	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	101,100
» » » » 1-10-1982/86	101,200
» » » » 1-11-1982/86	101,600
» » » » 1-12-1982/86	101,850
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
» » » » 1- 9-1983/86	100,150
» » » » 1-10-1983/86	100,200

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87	101,425
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	101,600
» » » » 1-11-1983/87	100,075
» » » » 1-12-1983/87	101,075
» » » » 1- 7-1983/88	101,450
» » » » 1- 8-1983/88	101,150
» » » » 1- 9-1983/88	101,125
» » » » 1-10-1983/88	101,075
» » » » 1-11-1983/88	101,725
» » » » 1- 1-1984/88	99,975
» » » » 1- 2-1984/88	99,875
» » » » 1- 3-1984/88	99,625
» » » » 1- 4-1984/88	99,500
» » » » 1- 5-1984/88	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,725
» » » » 1-12-1983/90	102,100
» » » » 1- 1-1984/91	101,600
» » » » 1- 2-1984/91	101,375
» » » » 1- 3-1984/91	99,950
» » » » 1- 4-1984/91	100 —
» » » » 1- 5-1984/91	100,100
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100 —
» » » 17 % 1- 5-1985	100,750
» » » 17 % 1- 7-1985	101,925
» » » 17 % 1-10-1985	101,575
» » » 16 % 1- 1-1986	101,200
» » » 14 % 1- 4-1986	99,375
» » Nov. 12 % 1-10-1987	96,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	106,950
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105.150
» » » » 1983/90 11,50 %	101,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 novembre 1984

Valuta	
Dollaro USA	1906,750
Marco germanico	619,710
Franco francese	202,280
Fiorino olandese	549,340
Franco belga	30,776
Lira sterlina	2291,100
Lira irlandese	1922,825
Corona danese	172,040
Dracma	15,117
E.C.U.	1381,500
Dollaro canadese	1439 —
Yen giapponese	7,761
Franco svizzero	753,740
Scellino austriaco	88,133
Corona norvegese	214,130
Corona svedese	217,340
FIM	297,950
Escudo portoghese	11,605
Peseta spagnola	11,086

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 235

Corso dei cambi del 30 novembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1910 —	1910 —	1910,50	1910 —	1910,75	1910,75	1911,500	1910 —	1910 —	—
Marco germanico	619 —	619 —	618,25	619 —	619,05	619 —	619 —	619 —	619 —	—
Franco francese	201,800	201,800	202,20	201,800	201,95	201,75	201,700	201,800	201,800	—
Fiorino olandese	549,280	549,280	548 —	549,280	548,50	549,35	549,420	549,280	549,280	--
Franco belga	30,813	30,813	30,70	30,813	30,77	30,80	30,802	30,813	30,813	—
Lira sterlina	2299,500	2299,500	2295 —	2299,500	2299 —	2301,25	2303 —	2299,500	2299,500	—
Lira irlandese	1921,900	1921,900	1918 —	1921,900	1921,75	1921,45	1921 —	1921,900	1921,900	—
Corona danese	172,050	172,050	171,75	172,050	171,84	172,07	172,100	172,050	172,050	—
Dracma	15,160	15,160	15,10	15,160	—	—	15,110	15,160	15,160	—
E.C.U.	1381,800	1381,800	1382 —	1381,800	1381,40	1381,80	1381,800	1381,800	1381,800	—
Dollaro canadese	1446 —	1446 —	1442 —	1446 —	1448,30	1447,20	1448,400	1446 —	1446 —	—
Yen giapponese	7,754	7,754	7,78	7,754	7,76	7,75	7,762	7,754	7,754	—
Franco svizzero	752,050	752,050	752,50	752,050	752,62	752,27	752,500	752,050	752,050	—
Scellino austriaco	87,995	87,995	88,10	87,995	88,05	88,03	88,080	87,995	87,995	—
Corona norvegese	214,110	214,110	214 —	214,110	214,35	214,12	214,140	214,110	214,110	—
Corona svedese	217,230	217,230	217,25	217,230	217,40	217,29	217,360	217,230	217,230	—
FIM	298 —	298 —	297,50	298 —	298 —	297,95	297,900	298 —	298 —	—
Escudo portoghese	11,390	11,390	11,55	11,390	11,58	11,47	11,550	11,390	11,390	—
Peseta spagnola	11,100	11,100	11,10	11,100	11,09	11,10	11,110	11,100	11,100	—

Media dei titoli del 30 novembre 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	67 —
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,150
» 6 % » » 1971-86	92,650
» 6 % » » 1972-87	88,100
» 9 % » » 1975-90	89,150
» 9 % » » 1976-91	88,750
» 10 % » » 1977-92	95,400
» 12 % (Beni Esteri 1980)	93,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,100
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,800
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,200
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,900
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1-12-1982/84	99,900
» » » » 1- 1-1983/85	99,800
» » » » 1- 2-1983/85	99,900
» » » » 1- 3-1983/85	100 —
» » » » 1- 4-1983/85	100,150
» » » » 1- 5-1983/85	100,150
» » » » 1- 6-1983/85	100,700
» » » » 1- 1-1982/86	101,750
» » » » 1- 3-1982/86	101,450
» » » » 1- 5-1982/86	101,650
» » » » 1- 6-1982/86	101,900
» » » » 1- 7-1982/86	101,700
» » » » 1- 8-1982/86	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	101,100
» » » » 1-10-1982/86	101,200
» » » » 1-11-1982/86	101,800
» » » » 1-12-1982/86	102 —
» » » » 1- 7-1983/86	100 —
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1983/86	100,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/87	101,400
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,100
» » » » 1- 5-1983/87	101,450
» » » » 1- 6-1983/87	101,700
» » » » 1-11-1983/87	100,150
» » » » 1-12-1983/87	101,200
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	101,350
» » » » 1- 9-1983/88	101,250
» » » » 1-10-1983/88	101,250
» » » » 1-11-1983/88	101,850
» » » » 1- 1-1984/88	100,100
» » » » 1- 2-1984/88	99,900
» » » » 1- 3-1984/88	99,550
» » » » 1- 4-1984/88	99,650
» » » » 1- 5-1984/88	99,450
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 1-12-1983/90	102,250
» » » » 1- 1-1984/91	101,200
» » » » 1- 2-1984/91	101,300
» » » » 1- 3-1984/91	100 —
» » » » 1- 4-1984/91	100,100
» » » » 1- 5-1984/91	100,300
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 1-1985	100 —
» » » 17 % 1- 5-1985	100,600
» » » 17 % 1- 7-1985	100,950
» » » 17 % 1-10-1985	101,600
» » » 16 % 1- 1-1986	101,200
» » » 14 % 1- 4-1986	99,300
» » Nov. 12 % 1-10-1987	96 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	107 —
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,200
» » » » 1983/90 11,50 %	101,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 novembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1910,750
Marco germanico	619 —
Franco francese	201,750
Fiorino olandese	549,350
Franco belga	30,807
Lira sterlina	2301,250
Lira irlandese	1921,450
Corona danese	172,075
Dracma	15,135
E.C.U.	1381,800
Dollaro canadese	1447,200
Yen giapponese	7,758
Franco svizzero	752,275
Scellino austriaco	88,037
Corona norvegese	214,125
Corona svedese	217,295
FIM	297,950
Escudo portoghese	11,470
Peseta spagnola	11,105

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Ulteriori norme concernenti l'ammissibilità delle domande di contributo. (Ordinanza n. 22/219/ZA)

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visti il secondo e terzo comma dell'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza in data 26 maggio 1982, con la quale sono state determinate le condizioni e le modalità di ammissione ai contributi di cui all'art. 32 summenzionato;

Considerato che taluna delle imprese industriali che hanno presentato tempestiva richiesta di contributo ha, successivamente avanzato istanza di variazione del prodotto oggetto della tempestiva richiesta, per il rilevato mutamento delle condizioni di mercato, ovvero per la non riferibilità del prodotto proposto ai settori per i quali sono attualmente ammesse le provvidenze della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Ritenuto, pertanto, che le anzidette istanze siano meritevoli di accoglimento, con limitazioni atte ad evitare indiscriminate variazioni delle iniziali domande di contributo;

Ritenuto che tali limitazioni possano individuarsi nella appartenenza del prodotto proposto in variazione a settori produttivi affini a quello originariamente individuato;

Ritenuto, altresì, che la variazione del prodotto non possa tuttavia giustificare una riduzione dell'impegno economico a carico della ditta richiedente e che, pertanto, in caso di riduzione dell'investimento globale, debba corrispondentemente ridursi l'ammontare del contributo ammesso, mantenendosi comunque il rapporto tra investimento e contributo risultante dalla iniziale domanda;

Ritenuto che il lungo periodo di tempo trascorso dalla scadenza del termine di legge per la presentazione delle domande di contributo possa dare luogo sia a mutamenti delle condizioni di mercato, sia a più attento approfondimento del tipo di produzione industriale proposto, e che, pertanto, negare la possibilità di variazione produttiva comporterebbe una inopportuna cristallizzazione di istanze suscettibili di rettifica, ed un ingiustificato diniego di contributi per produzioni di più sicura validità;

Udito il comitato consultivo per l'esame delle questioni tecniche ed amministrative, istituito con l'ordinanza n. 6/219/ZA del 23 luglio 1984;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Le domande di cui alle premesse della presente ordinanza, intese alla variazione del prodotto industriale oggetto di istanza di contributo a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono ammissibili solo ove il diverso prodotto rientri nell'ambito di settore produttivo affine a quello previsto nella istanza tempestivamente proposta.

Art. 2.

Ove dalla variazione di prodotto derivi una riduzione dell'impegno finanziario a carico della ditta istante, l'ammontare del contributo è diminuito in equivalente misura, con riduzione proporzionale del tetto massimo ammissibile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6421)

Approvazione dello schema di disciplinare per l'ammissione a contributo di iniziative da ubicarsi fuori delle aree industriali infrastrutturate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219. (Ordinanza n. 23/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 20 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il provvedimento in data 26 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982) con cui sono state dettate norme per l'assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al citato art. 32 per la realizzazione di nuovi impianti industriali nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981;

Considerato che l'art. 7.1 del provvedimento anzidetto rinvia ad apposito disciplinare il regolamento di quelle modalità di erogazione del contributo — non prevedibili in via generale ed astratta — per adeguare i singoli casi alla disciplina generale;

che l'art. 5.6, punto *b*), del medesimo provvedimento non esclude — nei casi di comprovate esigenze tecnico-funzionali — l'ammissibilità ai contributi in parola degli interventi che si intende localizzare fuori delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 citato ed individuate dalle competenti regioni;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione dello schema di disciplinare, atto a regolare le condizioni e le modalità di erogazione del contributo per le iniziative da realizzarsi al di fuori delle aree industriali infrastrutturate a norma dell'art. 32 succitato, da perfezionarsi tra il Ministro designato e i soggetti da ammettersi al contributo in questione;

Visto il parere in data 17 novembre 1984 reso dal comitato tecnico amministrativo istituito con ordinanza in data 23 luglio 1984, n. 6/219/ZA;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

E' approvato, ad ogni effetto di legge, lo schema di disciplinare da perfezionarsi tra il Ministro designato e i soggetti destinatari del contributo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per le iniziative industriali da realizzarsi al di fuori delle aree infrastrutturate a norma dell'art. 32 medesimo.

Il surrichiamato schema di convenzione è allegato sotto la lettera *A* del presente provvedimento quale parte integrante.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE PER LA FRUIZIONE DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALI ALLEGATO AL DECRETO CONDIZIONATO DI CONCESSIONE A FAVORE DELLA SOCIETA'.

PREMESSO

che l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ha previsto la realizzazione di un programma di insediamenti industriali di piccola e media dimensione per lo sviluppo delle zone disastrate per effetto del sisma del novembre 1980;

che l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1982, n. 187, ha previsto l'attuazione del predetto programma conferendo a tal fine poteri eccezionali, in deroga a tutte le norme vigenti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero a Ministri da quegli designati;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto in data 27 marzo 1984, ha designato per la prosecuzione degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro Giuseppe Zamberletti;

che con ordinanza in data 26 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1982) il Ministro designato *pro-tempore* ha dettato le norme per l'assegnazione ed erogazione dei contributi a favore delle imprese industriali richiedenti;

che l'art. 5.6-*b*) della ordinanza succitata, non esclude l'ammissibilità ai contributi in parola anche di interventi che si intende localizzare fuori dalle aree di nuova industrializzazione individuate dalle competenti regioni ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/81, nei casi di comprovanti esigenze tecnico-funzionali;

che la competente regione, con delibera n. . . in data ha espresso parere favorevole riguardo la localizzazione della iniziativa industriale fuori dall'area industriale di ., infrastrutturata ai sensi del richiamato art. 32 della legge n. 219/81;

che l'art. 7.1 della richiamata ordinanza 26 maggio 1982, rinvia ad apposito disciplinare il regolamento di quelle modalità di erogazione del contributo — non prevedibili in via generale ed astratta — per adeguare i singoli casi alla disciplina generale;

che a seguito del compiuto iter istruttorio, il Ministro ha ritenuto, in linea di massima, ammissibile a contributo — sino a . . di cui . . per scorte — per la realizzazione dell'impianto per la produzione di . . emanando decreto condizionato per la concessione del contributo;

che pertanto occorre procedere alle concrete determinazioni delle modalità e condizioni per la concessione del contributo e per la sua successiva erogazione;

che a tal fine occorre avvalersi dei poteri straordinari conferiti con l'art. 9, secondo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

IL MINISTRO

Designato all'attuazione degli interventi di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nel seguito dell'atto indicato come « Ministro » avvalendosi dei poteri straordinari conferiti con l'art. 9 del citato decreto-legge n. 57/82;

Dispone:

Art. 1.

La premessa forma parte integrante del presente atto.

Art. 2.

Il beneficiario del contributo di cui alle premesse è tenuto a presentare, entro il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione del decreto con il quale il contributo è assentito, la documentazione seguente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società beneficiaria del contributo e relativo provvedimento di omologa.

Per le società preesistenti all'ammissione a contributo, copia autentica degli atti e/o delibere comprovanti l'adeguamento della compagine sociale a quella espressamente prevista in allegato 1, pag. 2;

b) copia del disciplinare allegato al decreto di ammissione a contributo, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante della società beneficiaria; la firma dovrà essere debitamente autenticata;

c) atto d'impegno, sottoscritto dai soci con firme debitamente autenticate, da cui risultino le modalità e le scadenze delle sovvenzioni da concedersi dai soci a norma dell'art. 19 del presente disciplinare; per il caso in cui si verifichino variazioni alla compagine sociale, l'atto di impegno dovrà essere adeguato alla nuova compagine delineatasi;

d) fidejussione per un importo pari al contributo concesso, aumentato degli interessi al tasso ufficiale di sconto attualmente vigente — maggiorato di cinque punti — calcolati sino al compimento del quarto anno successivo alla data prevista per l'approvazione del collaudo finale;

e) copia autentica della concessione edilizia rilasciata dal comune nel cui territorio ricadono le opere ammesse a contributo; in caso di mancato conseguimento del provvedimento in questione, copia autentica della domanda avanzata dal beneficiario, corredata da apposita dichiarazione giurata, attestante: che la concessione edilizia non è stata motivatamente negata, la mancanza di attività del comune ovvero le integrazioni e/o chiarimenti eventualmente richiesti;

f) copia della progettazione presentata al comune competente per il rilascio della concessione edilizia.

In caso di mancata o erronea presentazione della documentazione nel termine di cui sopra, il Ministro ha facoltà di disporre la decadenza dal contributo accordato. Il Ministro, su motivata richiesta può accordare proroghe non superiori a giorni sessanta, con riguardo a ciascun adempimento posto a carico dell'imprenditore ammesso a contributo.

Art. 3.

Il contributo, di cui al decreto ministeriale menzionato in premessa, verrà, pertanto, erogato con le seguenti modalità:

a) all'esito positivo dell'esame, da parte del Ministro, della documentazione di cui al precedente art. 2, L. . . . ., pari al 60% del contributo;

b) entro trenta giorni dall'approvazione del collaudo parziale dell'avvenuta esecuzione di opere ed investimenti pari al 30% del costo globale ammesso (comprensivo delle scorte), un'ulteriore somma di L. . . . . .;

c) entro trenta giorni dalla definizione della procedura di collaudo finale, degli investimenti fissi e dell'avvenuta commissione e pagamento delle scorte, il residuo contributo.

Art. 4.

Nel termine di giorni quindici prima dell'inizio dei lavori previsti dal piano degli investimenti approvato, dovrà essere presentato al Ministro in sei copie ed ai collaudatori, in unica copia, il progetto esecutivo delle opere ammesse a contributo, corredato dagli elaborati necessari a definire tanto le opere civili quanto le caratteristiche di macchinari ed impianti industriali nonché dei computi metrici e delle stime relative alle opere civili, impianti e macchinari.

Ove il progetto esecutivo presentato si riveli — in relazione all'iniziativa industriale ammessa — sostanzialmente difforme dalle previsioni originarie formulate in sede di domanda di ammissione a contributo, è in facoltà del Ministro disporre la revoca del contributo medesimo, ovvero ridurlo proporzionalmente in funzione della sola parte di intervento ammissibile.

I progetti esecutivi relativi alle opere civili complete di impianti dovranno comprendere stime e computi metrici redatti secondo i prezzi riferiti al tariffario del genio civile di Potenza del luglio 1981 per insediamenti da ubicarsi in Basilicata, ed al tariffario del gennaio 1980 pubblicato dal provveditorato alle opere pubbliche per insediamenti da ubicarsi in Campania.

I prezzi unitari contenuti nei succitati tariffari saranno aggiornati con applicazione di un coefficiente pari al . . . . (. . . .), fino al 15 settembre 1982 ed ulteriormente aggiornati mediante applicazione di una aliquota pari al 10%, con esclusione di qualsiasi ulteriore incremento.

Eventuali nuovi prezzi, determinati sulla base di regolare analisi per ragguaglio a quelli contenuti nel tariffario anzidetto, dovranno essere riferiti alla data dello stesso ed aggiornati secondo quanto previsto al quarto comma del presente articolo — con esclusione di qualsiasi ulteriore incremento — e solo in tali limiti potranno essere riconosciuti dal Ministro.

Eventuali economie sulle singole voci di contributo non potranno in nessun caso confluire nella voce « Varie - imprevisti e variazioni di costo », costituendo economie per il Ministro designato.

Nella predetta voce potranno confluire soltanto gli eventuali residui dei capitoli di spesa relativi alle opere civili risultanti dall'applicazione dei prezzi di cui al terzo e quarto comma del presente articolo.

Salvo quanto previsto al comma precedente, non sono ammesse compensazioni tra diversi capitoli.

Le eventuali variazioni alle opere civili, macchinari ed impianti rispetto al progetto esecutivo dovranno essere oggetto di appositi progetti di variante, da presentare al Ministro ed ai collaudatori in corso d'opera.

In nessun caso è ammesso un incremento delle singole voci di contributo, salvo quanto previsto dal successivo art. 5.

I progetti presentati dai beneficiari e le eventuali varianti, saranno sottoposti ad istruttoria della struttura di assistenza del Ministro, per il riscontro della congruità delle opere tutte e della relativa spesa alle indicazioni del piano degli investimenti approvato; le istruttorie saranno rimesse ai collaudatori per i provvedimenti di competenza di questi ultimi, in ordine ai collaudi parziali ed al collaudo definitivo.

Art. 5.

Eventuali variazioni di costo delle opere civili, degli impianti o degli investimenti fissi — derivanti esclusivamente da variazioni quantitative o qualitative giustificate da motivi di ordine tecnico accertati dalla commissione di collaudo, previa istruttoria della struttura di assistenza del Ministro, e per le quali sia stato redatto apposito progetto di variante, potranno essere imputate sulla voce « Varie imprevisti e variazioni di costo », di cui al cap. 8 dell'allegato 1 al disciplinare, fino ad esaurimento della stessa.

Art. 6.

La fidejussione deve essere approvata dal Ministro. Collaudi parziali possono essere richiesti allorché siano eseguiti investimenti ed opere pari al 30, 60 e 80 per cento del costo globale (comprensivo di scorte) dell'intervento.

Gli importi anticipati ai fornitori potranno essere calcolati ai fini dei collaudi parziali — purché siano contabilmente accertabili e siano accompagnati da dichiarazione liberatoria finalizzata, rilasciata dal percettore dell'anticipo — fino ad un massimo del 50% dell'importo di collaudo e comunque entro il limite massimo del 20% degli investimenti fissi totali previsti per l'iniziativa.

Il computo delle scorte avverrà — in sede di esecuzione di collaudi parziali — previa esibizione di fatture comprovanti i correlativi importi pagati; in sede di collaudo finale dell'importo produttivo si avrà, invece, riguardo esclusivamente all'entità delle scorte approvvigionate e presenti sul luogo del realizzato opificio.

Il Ministro può disporre, in ogni momento, collaudi parziali di qualsiasi natura, tendenti ad accertare l'andamento delle lavorazioni, volte all'attuazione e completamento dell'intervento blobalmente considerato.

Art. 7.

Ogni eventuale prescrizione di modifica alla fidejussione deve essere attuata entro giorni trenta dalla richiesta del Ministro. In tale ipotesi il Ministro su motivata richiesta, può accordare proroghe non superiori a sessanta giorni. La scadenza del termine, originario o prorogato, potrà comportare decadenza dall'ammissione al contributo.

La fidejussione prestata potrà essere svincolata, a seguito di esplicita dichiarazione del Ministro dopo un anno dal conseguimento di quote pari al 70% dell'occupazione stabile e del volume di produzioni previste a « regime » come da allegato 1.

Non si procederà allo svincolo della fidejussione qualora tale risultato non sia conseguito entro anni quattro dall'approvazione del collaudo finale.

In tal caso il Ministro ha facoltà di disporre la revoca del contributo concesso, richiedendo il pagamento delle somme garantite dalla fidejussione.

Art. 8.

L'imprenditore espressamente si impegna:

a) a ricercare ed attuare tutti gli accorgimenti e tutte le soluzioni che possano contenere il costo ed utilizzare per quanto possibile impianti di energia rinnovabile;

b) a fornire tutta la documentazione occorrente in sede di collaudo, per determinare la spesa funzionale necessaria alla realizzazione dell'impianto, per l'erogazione del contributo spettante, provvisoriamente stabilito sulla base della spesa prevista.

La commissione di collaudo potrà richiedere all'imprenditore la esibizione di ogni ulteriore documentazione, di qualsiasi natura, ritenuta utile ed idonea al raggiungimento del fine predetto. In caso di fatturazione ritenuta eccessiva e fuori della norma — per determinate lavorazioni non riferite alle opere civili, forniture e macchinari, scorte ecc. — la commissione di collaudo procederà a riduzione degli importi ai fini del contributo;

c) a nominare, comunicando la nomina al Ministro prima dell'inizio dei lavori, un direttore dei lavori — la cui presenza è obbligatoria ad ogni visita della commissione di collaudo — munito di idonea qualifica professionale ed iscritto all'albo professionale e, inoltre, ad iniziare i lavori entro giorni trenta dalla data di emissione del mandato di erogazione del primo anticipo sul contributo ovvero dal successivo momento della conseguita disponibilità dell'area — applicandosi in tal caso le disposizioni di cui all'ordinanza 9 ottobre 1984, n. 15/219/ZA — nonché a realizzare l'intero programma entro mesi dalla stessa data.

Dell'inizio e del completamento dei lavori dovrà essere data immediata comunicazione al Ministro;

d) assicurare entro due anni dal collaudo finale, la disponibilità di mezzi propri in misura pari ad un terzo del contributo per impianti fissi.

La disponibilità dei mezzi propri di cui trattasi, è assicurata mediante versamenti in contanti nella cassa sociale — successivi e da effettuare entro il richiamato termine di due anni dal collaudo finale — di una somma pari al valore dei mezzi predetti, e fino a che lo stesso importo non possa essere rimborsato mediante autofinanziamento. Tale minima disponibilità non è riducibile;

e) a mantenere nel ramo di attività la destinazione industriale dello stabilimento per almeno dieci anni dalla sua realizzazione ed a non rimuovere i macchinari per almeno cinque anni dal collaudo, salvo comprovata esigenza di sostituzione;

f) a non cedere l'impresa o il controllo della società per almeno cinque anni dal collaudo finale, salvo espressa autorizzazione;

g) ad osservare, nei confronti dei laboratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi;

h) ad osservare eventuali norme settoriali anche comunitarie.

Per in caso in cui l'imprenditore ammesso a contributo si rivelasse non in grado di tener fede agli impegni assunti, si dispone la restituzione del contributo concesso aumentato degli interessi di cui al punto 7.4 dell'ordinanza in data 26 maggio 1982, fatta salva la possibilità per l'imprenditore medesimo di ottenere dal Ministro — previa apposita istanza adeguatamente motivata e documentata — assenso alle variazioni degli impegni in parola.

L'imprenditore si impegna inoltre:

i) a mantenere occupate, salvo esplicita autorizzazione, unità lavorative in numero non inferiore all'80 % di quello indicato per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dallo svincolo della fidejussione prestata. Nel caso in cui il numero dei dipendenti occupati nel triennio risulti inferiore di oltre il 20%, il Ministro dispone — a titolo di penale — la restituzione pro-quota corrispondente del contributo, che verrà computata in relazione alla/e unità lavorative in difetto rispetto la percentuale dell'80% di cui sopra.

Art. 9.

La struttura di assistenza al Ministro designato verifica la esecuzione delle opere, la conformità delle opere in corso di esecuzione al progetto presentato ed alle eventuali varianti e relazionerà ai collaudatori sull'avanzamento dei lavori.

Art. 10.

Le opere eseguite dovranno risultare da appositi rendiconti contabili sottoscritti dal direttore dei lavori; la contabilità dovrà essere sottoposta ai collaudatori in occasione dei collaudi

parziali e finali e dovrà essere esibita, in corso d'opera, su richiesta del Ministro, della commissione di collaudo e degli incaricati delle verifiche di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

Le opere sono eseguite sotto la esclusiva responsabilità dei beneficiari.

Il beneficiario è tenuto in particolare al rispetto della normativa di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, della « Norme per le costruzioni in zone sismiche » di cui alla legge 2 febbraio 1984, n. 64, nonché delle leggi regionali 29 novembre 1982, n. 40 — della regione Basilicata — e 7 gennaio 1983, n. 9, della regione Campania e, inoltre, al rispetto della normativa di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'ordinanza 17 luglio 1984, n. 4/219/ZA.

Art. 12.

Con le richieste dei collaudi, ai fini dell'erogazione di ulteriori anticipazioni e per la eventuale liberazione della fidejussione l'imprenditore dovrà fornire:

A) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante:

a) che le opere in corso di esecuzione sono conformi alla concessione edilizia;

b) l'importo delle spese effettivamente sostenute e degli ordini emessi, ripartiti tra i diversi capitoli di cui all'allegato 1;

c) che tali spese risultano registrate nei libri contabili dell'impresa, regolarmente tenuti, bollati e vidimati e si riferiscono, quanto agli acquisti, a materiali nuovi;

d) l'incidenza percentuale delle spese sostenute sul costo previsto degli investimenti fissi ammessi al contributo;

e) che l'impresa non è in mora con i pagamenti ai fornitori e che è in possesso di regolare documentazione delle spese sostenute, indicando dove e da chi la documentazione è custodita e che per le società presso le quali è costituito il collegio sindacale, la documentazione è stata controfirmata dal presidente del collegio stesso, oltre che da colui che l'ha in custodia.

B) Attestazione del direttore dei lavori, dalla quale risulti stato di avanzamento dell'opera e che la realizzazione procede in conformità della concessione edilizia; in caso di difformità dovranno risultare le eventuali modifiche apportate e le ragioni che le hanno determinate.

C) Per il solo collaudo finale, dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, attestante che il progetto è stato eseguito in conformità alla concessione edilizia, che l'investimento è stato completato e che l'impianto è pienamente funzionante.

La dichiarazione dovrà contenere aggiornate, tutte le indicazioni di cui al punto *A-b*) che precede e che l'impresa dispone dei mezzi necessari per provvedere alle opere marginali e accessorie eventualmente ancora in corso.

D) Attestazione, con firme autentiche, del direttore dei lavori e di altro tecnico iscritti agli albi professionali, che descriva le opere eseguite, individui ed elenchi le macchine installate e presenti (se stabilmente destinate all'impianto), dia atto dell'avvenuto completamento della realizzazione e certifichi la constatata funzionalità dell'impianto industriale, precisando le eventuali opere accessorie o marginali in corso di completamento, il volume, per qualità e valore, delle necessarie scorte di materie prime e semilavorati, adeguate al ciclo di lavorazione ed all'attività della impresa, presenti in azienda.

Le dichiarazioni ed attestazioni dei tecnici devono essere corredate dal certificato di iscrizione all'albo, ovvero recare l'impronta del sigillo rilasciato dall'ordine di appartenenza.

E) Dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di formale impegno a mantenere presso l'impianto, per almeno un quinquennio, l'identico volume di scorte individuato come adeguato al ciclo di lavorazioni ed all'attività dell'impresa.

Tutte le dichiarazioni ed attestazioni, necessarie per la procedura di erogazione del contributo o per lo svincolo delle fidejussioni sono rese anche sotto la personale responsabilità dei dichiaranti.

Il Ministro e la commissione di collaudo potranno, in qualsiasi momento, disporre particolari verifiche e controlli.

Art. 13.

I collaudatori in corso d'opera sono nominati dal Ministro. Gli oneri per il collaudo in corso d'opera, la cui entità è determinata con provvedimento del Ministro, sono portati in detrazione dal costo dell'investimento totale dell'iniziativa industriale; gli oneri predetti sono liquidati — previa apposita ritenuta da operare, proporzionalmente, sulle erogazioni disposte a favore dell'imprenditore beneficiario — mediante pagamenti da effettuarsi in due distinte soluzioni, e rispettivamente:

contestualmente alla prima anticipazione erogata a favore dell'imprenditore, pari al 60% del contributo concesso, ed in misura proporzionale alla stessa, un anticipo sul compenso spettante, quale complessivamente determinato;

in sede di conto finale del contributo definitivo sull'iniziativa industriale realizzata, il rimanente compenso.

Art. 14.

L'iniziativa ammessa a contributo dovrà essere ultimata entro il termine di cui all'art. 8, lettera *c*).

Qualora l'impianto non risulti ultimato entro la predetta scadenza, l'imprenditore dovrà indicare lo stato di realizzazione precisando il nuovo termine di ultimazione.

Il Ministro in tal caso — udita la commissione di collaudo — si riserva di concedere un nuovo termine di ultimazione, determinandolo a suo insindacabile giudizio, scaduto il quale l'imprenditore decade dal contributo. Qualora il nuovo termine superi i sessanta giorni dalla data prevista per l'ultimazione, si applicano il terzo e quarto comma del successivo art. 16.

Qualora all'atto della scadenza di tale ultimo termine siano state collaudate opere al 50% dell'investimento totale, la decadenza opera per la metà del contributo spettante sulle opere collaudate e per l'intero sulla parte corrisposta in eccedenza. Anche questa obbligazione restitutoria, e per gli interessi di cui al punto 7.4 dell'ordinanza 26 maggio 1982, è garantita dalla fidejussione.

Art. 15.

Il Ministro dopo il collaudo finale dell'insediamento produttivo realizzato, determina l'ammontare definitivo del contributo nei limiti della somma prevista nel decreto di concessione.

Il Ministro assumerà il provvedimento di ammissione a contributo delle opere civili, macchinari ed impianti previsti dal progetto presentato dai beneficiari una volta acquisiti gli esiti della definitiva collaudazione.

I collaudatori proporranno la esclusione dal contributo, in tutto e in parte, delle opere civili, impianti e macchinari realizzati in violazione a norme di legge ed alle regole dell'arte, nonché delle opere tutte e spese di cui non venga comprovata la funzionale necessità alla realizzazione dell'insediamento industriale e verificheranno, altresì, la congruità delle complessive spese erogate dai beneficiari per il compimento dell'insediamento industriale ammesso a contributo, secondo le distinzioni del piano di investimento approvato.

Le opere edili ed i relativi impianti sono liquidate a misura sulla base di capitolati d'appalto debitamente registrati. Eventuali contestazioni saranno risolte dal collegio arbitrale di cui all'art. 16 il quale, comunque, non potrà riconoscere valori maggiori da quelli risultanti dai prezzi unitari determinati al precedente art. 4.

In caso di lavori eseguiti in economia, l'impresa beneficiaria dovrà esibire computo metrico consuntivo, l'analisi delle quantità e la documentazione delle spese, oltre l'estratto notarile dei libri paga attestante il numero delle ore e le giornate lavorative impegnate.

Per i macchinari e gli impianti eseguiti direttamente dall'impresa ammessa a contributo, la spesa dovrà essere documentata con dettagliate commesse di lavorazione.

Art. 16.

L'imprenditore ha obbligo di comunicare con lettera raccomandata al Ministro ogni sospensione dei lavori e dell'investimento, indicando le ragioni, precisando la data di ripresa, comunicando infine se la sospensione provochi lo slittamento del termine fissato per l'ultimazione del programma.

Il Ministro può invitare l'imprenditore ad una ripresa immediata o più rapida, fissando all'uopo un congruo termine, e può confermare o prorogare il termine finale stabilito per la realizzazione.

Nel caso di sospensioni protratte complessivamente per oltre sessanta giorni, con differimento del termine finale di ultimazione, si applicano le disposizioni di cui al punto 7.4 dell'ordinanza 26 maggio 1982 (in *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1982) e successive eventuali modificazioni.

Tali interessi vengono dedotti dalla erogazione dell'ulteriore anticipazione o recuperati in sede di emanazione del decreto definitivo di ammissione al contributo, successivamente all'intervenuto collaudo finale dell'insediamento produttivo realizzato.

Se i lavori non sono ripresi nel termine previsto od in quello fissato dal Ministro, ovvero se la sospensione dei lavori, per un periodo eccedente complessivamente i sessanta giorni, viene accertata, in assenza della comunicazione di cui al primo comma, l'imprenditore decade dal contributo.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo si applica l'ultimo comma del precedente art. 14.

Art. 17.

Si intendono espressamente riportate le disposizioni di cui alle ordinanze 26 maggio 1982 (*Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 1982), 20 febbraio 1984, 10 luglio 1984, n. 2/219/ZA (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 20 luglio 1984) nonché l'ordinanza 9 ottobre 1984, n. 15/219/ZA, in quanto compatibili con il presente disciplinare.

Art. 18.

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia — di natura tecnico-amministrativa o giuridica — che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine del rapporto nascente dall'ammissione al contributo, sara deferita ad un collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo dal Presidente del Consiglio di Stato.

Il collegio arbitrale avrà sede in Roma e giudicherà secondo diritto.

La presente clausola compromissoria immediatamente operativa, non suscettibile di declinatoria, comporta l'applicazione delle norme dettate in tema di arbitrato dal codice di procedura civile.

Art. 19.

Disposizioni particolari

L'emanazione del decreto definitivo di ammissione al contributo è subordinata alle seguenti condizioni:

a) aumento del capitale sociale per contanti fino all'importo di lire-milioni . . . ., prima della erogazione dell'ultimo rateo di contributo l'aumento di capitale anzidetto dovrà essere interamente sottoscritto.

Le società beneficiarie dovranno conseguire la sottoscrizione del capitale sociale per un ammontare non inferiore al 60% dell'ammontare richiesto al comma che precede, prima della erogazione del secondo anticipo di contributo;

b) concessione di sovvenzioni, al tasso annuo non superiore al 5%, da parte dei soci prima dello svincolo della fidejussione, per L. . . . . rimborsabili non appena l'autofinanziamento lo potrà consentire.

Le sovvenzioni in questione dovranno essere a carico dei soci. Tale finanziamento deve essere fatto per contanti, eventualmente con versamenti proporzionali agli stati di avanzamento dei lavori.

ALLEGATO 1

1. PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Capitoli	Investimento	Costo lire-milioni	Contributo lire-milioni
N. 1	Acquisto suolo (1)		
N. 2	Costr. opere civili per la produzione e magazzini		
N. 3	Costr. opere civili per uffici, alloggi, loc. soc.		
N. 4	Impianti e sistemazioni esterne		
N. 5	Impianto antinquinamento . .		
N. 6	Acquisto e montaggio impianti e macchine		
N. 7	Costi di progett. D.L. etc. . . .		
N. 8	Varie, imprev. variazione costi		
N. 9	Altri investimenti fissi non ammissibili a contributo		
N. 10	Scorte		
	Totali . . .		
	Investimento totale stimato .		

2. VOLUME DELLA PRODUZIONE ANNUA A REGIME

Prodotto	Quantità

3. OCCUPAZIONE STABILE (2): *Numero* . . . . . .

4. TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO: *Mesi* . . . .

5. COMPAGINE SOCIALE: *Capitale sociale pari a lire-milioni così suddiviso*: . . . .

(1) Da rideterminarsi a consuntivo ai sensi dell'art. . . . . dell'ordinanza 26 maggio 1982.

(2) Per quanto riguarda gli occupati stagionali, essi vengono compresi nel numero, in base alla previsione annua delle ore lavorate.

(5423)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Misure dirette ad agevolare il trasporto di containers destinati alle località colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 423/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159 convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 360/FPC/ZA dell'8 ottobre 1984;

Considerato che per provvedere all'urgente ricovero delle popolazioni sinistrate si rende necessario procedere all'installazione di alloggi provvisori del tipo «containers» il cui trasporto, sino ai luoghi di impianto, avverrà a mezzo della rete autostradale e stradale statale, provinciale e comunale;

Considerato che tali trasporti possono constare di carichi eccedenti le dimensioni ed i pesi previsti dalle norme vigenti alle quali è necessario derogare per l'urgenza dei trasporti medesimi;

Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzato il trasporto di case prefabbricate, materiali e mezzi operativi connessi destinati alle località dell'Abruzzo, Molise, Lazio e Campania colpite dal sisma del 7 e 11 maggio 1984, anche in deroga al disposto di cui agli articoli 10, 32, 33, 121 del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sull'intera rete stradale ed autostradale del territorio nazionale.

Detti trasporti rimangono comunque assoggettati agli obblighi e limitazioni — ivi compresa l'eventuale prescrizione della scorta di polizia stradale — disposti, per i tratti stradali ed autostradali costituenti il percorso, dai rispettivi Enti proprietari o concessionari, ai quali le ditte interessate sono tenute a rivolgersi prima dell'inizio del viaggio.

Qualora il trasporto ecceda i limiti di peso e/o di sagoma di cui agli articoli 32, 33, 121 del codice della strada, e successive modificazioni, le ditte interessate — fermo restando l'obbligo di corrispondere il normale pedaggio autostradale — sono esonerate dal pagamento dei relativi indennizzi.

In deroga alle vigenti disposizioni, il servizio di scorta ai summenzionati trasporti sarà eseguito dalla polizia stradale senza onere di pagamento a carico dei vettori.

Art. 2.

L'ordinanza n. 360/FPC/ZA dell'8 ottobre 1984, concernente misure dirette ad agevolare il trasporto di containers destinati alle località colpite dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984, è abrogata.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6418)

Ulteriore proroga di termini stabiliti con l'ordinanza numero 27/FPC dell'11 ottobre 1983 concernente indennità a favore dei proprietari di immobili, offerti spontaneamente, destinati ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli. (Ordinanza n. 424/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983, n. 30/FPC del 12 ottobre 1983 e n. 315/FPC/ZA del 4 agosto 1984;

Visto il telegramma n. 571/BRA/GAB col quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole alla proroga delle cennate ordinanze n. 27/FPC, n. 30/FPC e n. 315/FPC/ZA concernenti indennità a favore dei proprietari di immobili da destinare ai nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli;

Considerato altresì che permangono i motivi che indussero alla emanazione della citata ordinanza n. 27/FPC;

Ravvisata la necessità di procedere alla proroga, stante il perdurare della situazione di precarietà in cui è costretta a vivere la popolazione colpita dal bradisismo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

L'indennizzo previsto dall'art. 2 dell'ordinanza n. 27/FPC dell'11 ottobre 1983 è corrisposto fino al 30 giugno 1985 con le modalità previste dalla stessa ordinanza n. 27/FPC e dall'ordinanza n. 30/FPC del 12 ottobre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(6419)

Contributi straordinari in favore delle imprese commerciali e artigiane danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 428/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che le associazioni delle imprese commerciali e artigiane delle zone colpite dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 hanno reiteratamente chiesto di ottenere interventi assistenziali in favore degli imprenditori che abbiano subito perdita di scorte o che siano stati colpiti da ordinanze di sgombero;

Considerato che in favore delle cennate categorie colpite dal terremoto del novembre 1980 il decreto-legge n. 776/1980 convertito nella legge n. 874/1980 alla lettera *f)* dell'art. 2 prevedeva la concessione, da parte del commissario per le zone terremotate di contributi fino al massimo di tre milioni in favore di imprese commerciali, artigiane e turistiche che abbiano perduto in tutto o in parte merci o attrezzature esistenti nell'azienda distrutta o danneggiata;

Considerato, altresì, che con propria ordinanza n. 370/FPC/ZA del 13 ottobre 1984 è stato concesso un contributo *una tantum* in favore dei commercianti ed artigiani costretti temporaneamente a sospendere l'attività;

Ravvisata l'opportunità di estendere alle categorie in questione il trattamento che il legislatore ha disposto in favore delle stesse in occasione del precedente terremoto nonché quelle disposte con la citata ordinanza;

Ritenuto che i criteri seguiti dal commissario per le zone della Campania e della Basilicata di cui all'ordinanza n. 84 dell'11 gennaio 1981 nonché quelli di cui alla propria ordinanza n. 370/FPC/ZA del 13 ottobre 1984 possano essere presi come punto di riferimento per venire incontro alle richieste delle categorie interessate;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata in favore dei commercianti ed artigiani che abbiano perduto in tutto o in parte merci o attrezzature in conseguenza del terremoto del 7 e 11 maggio 1984 e operanti nei comuni individuati con proprie ordinanze la corresponsione di un contributo straordinario nella misura di cui al prospetto allegato *A* che forma parte integrante della presente ordinanza.

In favore dei commercianti ed artigiani operanti nei comuni di cui al precedente comma, i quali per effetto di ordinanza di sgombero o per altri motivi connessi con i danni provocati dal terremoto sono stati costretti alla chiusura dell'esercizio è corrisposto un contributo *una tantum* commisurato ad un 1/360 dell'importo dichiarato ai fini delle imposte sul reddito relative all'anno 1983 moltiplicato per i giorni di effettiva chiusura.

Art. 2.

Il sindaco del comune accerta la sussistenza delle condizioni per beneficiare del contributo di cui all'art. 1 e determina il valore delle merci e delle attrezzature perdute per quanto riguarda il contributo di cui al primo comma del medesimo art. 1 e dichiara, sotto la sua personale responsabilità, i giorni di effettiva chiusura dell'esercizio e l'inattività del titolare ai fini del conseguimento dei benefici previsti dal secondo comma dello stesso art. 1.

Per gli accertamenti di cui al comma precedente, il sindaco si avvale del personale tecnico comunale.

La perdita totale o parziale delle merci e delle attrezzature in conseguenza del terremoto del maggio 1984 dovrà risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla ditta interessata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 sono erogati dai prefetti delle province interessate con le disponibilità del fondo per la protezione civile posto a loro disposizione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1984

Il Ministro: ZAMBERLETTI

ALLEGATO A

PROSPETTO

Danno subito	Somma da corrispondere
1) Sino a 1.999.999	1/2 del valore dei beni perduti
2) Da 2.000.000 a 3.999.999	1.000.000
3) Da 4.000.000 a 5.999.999	1.500.000
4) Da 6.000.000 a 7.999.999	2.000.000
5) Da 8.000.000 a 9.999.999	2.500.000
6) Da 10.000.000 in poi	3.000.000

(6422)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Limite del cumulo delle agevolazioni concesse alle attività minerarie. (Deliberazione 25 ottobre 1984)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, relativa all'attuazione della politica mineraria;

Visto il sesto comma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, che modifica ed integra l'art. 13 della predetta legge;

Vista la propria delibera dell'8 giugno 1983 con la quale questo comitato ha stabilito, al punto 9, le misure atte a coordinare le agevolazioni finanziarie, previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, con quelle adottabili dalla Comunità economica europea in materia di progetti riguardanti l'esplorazione di materie prime non energetiche e la ristrutturazione o l'apertura di nuove miniere;

Ritenuto di dover definire i limiti di cumulo delle agevolazioni previste dalla normativa sulla politica mineraria con quelle concedibili da parte delle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, nonché con le agevolazioni di enti ed organismi internazionali;

Tenuto conto della necessità di sviluppare gli interventi degli operatori nazionali del comparto, intesi ad assicurare l'approvvigionamento delle materie prime necessarie all'industria manifatturiera;

Su proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

La concessione di contributi ai soggetti operanti nel settore minerario, che per l'attuazione dei loro programmi possano avvalersi sia dei finanziamenti previsti dalla legge n. 752/1982 sia delle agevolazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e degli enti ed organismi internazionali, è regolata secondo le seguenti direttive:

1) con riferimento a progetti di ricerca operativa nel territorio nazionale il cumulo di contributi in conto capitale non può superare il limite massimo pari all'85 per cento della spesa ammissibile all'intervento agevolato; qualora le regioni a statuto speciale o le province autonome concedano contributi in conto interessi, si procederà ad attualizzare l'ammontare dei contributi — con un tasso pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del decreto di cui all'art. 9 della legge n. 752/1982 aumentato di due punti — ferma restando la quota massima di agevolazione;

2) con riferimento a programmi di ristrutturazione di miniere e di apertura di nuove miniere, il cumulo di contributi in conto interessi non può superare il tasso di riferimento; qualora l'intervento delle regioni a statuto speciale o delle province autonome si esplichi con la concessione di contributi — in conto capitale — il cumulo con il contributo in conto interessi, di cui all'art. 12 della legge n. 752/1982, non potrà superare il 70% della spesa;

3) per i progetti di ricerca all'estero il cumulo del contributo dello Stato con quello di enti o organismi internazionali non può superare il 100 per cento delle spese ammissibili alle agevolazioni;

4) il cumulo delle agevolazioni, qualora non venga diversamente stabilito da disposizioni normative che lo riguardino, sarà eseguito con modalità tali da far assumere ai contributi previsti dalla legge n. 752/1982 carattere integrativo rispetto a quelli delle regioni a statuto speciale o province autonome, nonché a quelli di enti e organismi internazionali ovvero della Comunità economica europea.

Il Presidente delegato: ROMITA

(6257)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Riparto di fondi ai sensi della legge n. 674/78, articoli 9 e 10, per gli esercizi 1983 e 1984. (Deliberazione 12 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Visto il regolamento (CEE) n. 1360/1978 che istituisce un regime di incentivazione volto a stimolare la costituzione di associazioni di produttori e delle relative unioni;

Vista la legge 20 ottobre 1978, n. 674, di integrazione del predetto regolamento;

Visto in particolare l'art. 9 che prevede che le regioni concedano contributi diretti a favorire la costituzione e il funzionamento amministrativo delle associazioni dei produttori e delle relative unioni e che autorizza una disponibilità di lire 10 miliardi per ogni anno finanziario a partire dal 1978;

Visto in particolare l'art. 10 che prevede che le regioni concedano contributi per l'attuazione da parte delle associazioni e delle loro unioni di programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propaganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione per il settore per il quale sono riconosciute e che autorizza una disponibilità di lire 1 miliardo per ogni anno finanziario a partire dal 1979;

Vista la proposta avanzata con nota n. 55000 del 27 aprile u.s. dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di ripartire i fondi tra le regioni sulla base di coefficienti tecnici ricavati dai valori regionali delle produzioni lorde vendibili dei settori agricoli elencati in allegato al regolamento della commissione (CEE) n. 2083/80;

Acquisita in data 29 maggio 1984 l'intesa della commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Delibera:

Gli stanziamenti di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 674 del 20 ottobre 1978 relativi agli anni 1983 (per l'art. 10) e 1984 (per gli articoli 9 e 10), sono ripartiti tra le regioni e province autonome come segue:

ARTICOLO 9

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Provincia autonoma di Trento	142,5
Provincia autonoma di Bolzano	161
Piemonte	485,4
Valle d'Aosta	10
Lombardia	877,8
Veneto	658
Friuli	128,4
Liguria	92
Emilia-Romagna	760
Umbria	129,8
Toscana	324,80
Marche	244,40
Lazio	717,90
Abruzzo	506,4
Molise	151,2
Campania	903,6
Puglia	1.216,2
Basilicata	250,2
Calabria	596,4
Sicilia	1.128,6
Sardegna	515,4
Totale	10.000,0

ARTICOLO 10

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)	
Provincia autonoma di Trento	14,25	14,25
Provincia autonoma di Bolzano	16,1	16,1
Piemonte	48,54	48,54
Valle d'Aosta	1	1
Lombardia	87,78	87,78
Veneto	65,8	65,8
Friuli	12,84	12,84
Liguria	9,2	9,2
Emilia-Romagna	76	76
Umbria	12,98	12,98
Toscana	32,48	32,48
Marche	24,44	24,44
Lazio	71,79	71,79
Abruzzo	50,64	50,64
Molise	15,12	15,12
Campania	90,36	90,36
Puglia	121,62	121,62
Basilicata	25,02	25,02
Calabria	59,64	59,64
Sicilia	112,86	112,86
Sardegna	51,54	51,54
Totale	1.000,00	1.000,00

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(5888)

Varianti al piano agricolo nazionale e riparto di fondi per l'anno 1984 ai sensi della legge n. 984/77. (Deliberazione 12 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA AGRICOLA ED ALIMENTARE

Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, relativa al coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani;

Vista la propria delibera in data 13 dicembre 1979, con la quale è stato adottato il piano agricolo nazionale pluriennale predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge sopra citata;

Vista l'approvazione del medesimo piano da parte del Consiglio dei Ministri, avvenuta il 14 dicembre 1979 e la pubblicazione nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 20 ottobre 1980;

Vista la legge 27 dicembre 1984, n. 730 (legge finanziaria) che prevede il finanziamento per il 1984 degli interventi di cui alla citata legge n. 984/77;

Visto l'art. 6 della più volte citata legge n. 984/77, che prevede la possibilità di procedere all'elaborazione ed adozione di variazioni ed aggiornamenti anche relativi ai finanziamenti, al testo del piano agricolo sopra ricordato;

Vista la propria delibera dell'8 giugno 1982;

Considerata l'opportunità di apportare al piano medesimo talune variazioni ed aggiornamenti;

Vista la proposta di riparto dei fondi per l'esercizio 1984, nonché di modifiche ed aggiornamenti del piano sopra detto, avanzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 21302 del 17 marzo 1984;

Visto l'art. 16 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che stabilisce per l'esercizio 1984 le quote da assegnare alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto, altresì, l'art. 20, terzo comma, della legge n. 194 citata, che per l'applicazione degli articoli 12 e 14 della medesima, stabilisce che per l'onere determinato in lire 4.150 milioni per l'anno 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 9004 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, relativo all'autorizzazione di spesa della citata legge n. 984/1977;

Vista la proposta avanzata, con nota n. 22773 del 4 giugno 1984, dal Ministro dell'agricoltura, concernente la riduzione, al fine di applicare l'art. 20 della legge n. 194/84 come sopra indicato, delle quote per gli interventi di competenza nazionale, che pertanto passano da 290.413 milioni a 286.263 milioni;

Considerato che nella riunione tenutasi l'8 maggio u.s. le organizzazioni sindacali e professionali, le associazioni nazionali cooperative e le unioni nazionali delle A.P. giuridicamente riconosciute, hanno espresso il loro avviso sulla proposta in oggetto, come da nota del Ministero dell'agricotlura n. 2274 del 1° giugno 1984;

Acquisita sulla proposta sopra indicata l'intesa della commissione di cui all'art. 4 della più volte richiamata legge numero 984/77 nella riunione del 13 aprile 1984;

Delibera:

Sono approvate per le successive determinazioni del Consiglio dei Ministri le modifiche ed aggiornamenti al Piano agricolo nazionale adottato con delibera del 13 dicembre 1979, di cui alle premesse, che vengono a far parte integrante del presente verbale sub allegato *A*.

I fondi di cui alla legge n. 984/77 relativi all'esercizio 1984 sono ripartiti fra le regioni e le province autonome come segue:

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	48.957
Liguria	20.256
Lombardia	59.222
Veneto	62.558
Emilia-Romagna	81.318
Toscana	56.724
Umbria	27.880
Marche	33.501
Lazio	67.425
Abruzzo	57.690
Molise	34.945
Campania	124.167
Puglia	121.405
Basilicata	63.621
Calabria	86.066
Totale	945.735

Tuttavia 6 miliardi di lire relativi alla regione Lombardia, settore irrigazione, sono trasferiti alla competenza nazionale in base a quanto previsto dalla delibera CIPAA dell'8 giugno 1982 citata. Pertanto la somma complessivamente spettante alle regioni sopra elencate ammonta a lire 939.735 milioni di lire.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, le rispettive cifre sono indicate nella legge 31 maggio 1984, n. 194 («Interventi a sostegno dell'agricoltura»).

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(5889)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Iscrizione di organismi associativi e di imprese individuali all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste - Presidente dell'A.I.M.A., datato 12 aprile 1984, n. 05718, e pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 26 aprile 1984, con il quale è stato istituito presso l'A.I.M.A. l'albo degli assuntori secondo specifiche categorie merceologiche;

Sentito il parere obbligatorio — previsto dall'ultimo comma dall'art. 5 della citata legge n. 610/82 — espresso dal Comitato consultivo nazionale, nella seduta del 26 ottobre 1984, in ordine all'accoglimento o la reiezione delle domande di iscrizione all'albo degli assuntori;

Considerato che i sottoindicati organismi associativi ed imprese individuali — su parere conforme del nominato organo consultivo — sono in possesso dei requisiti di idoneità tecnica previsti dal citato decreto ministeriale 12 aprile 1984 ed hanno presentato domanda e documentazioni rispondenti alle modalità per l'iscrizione indicate nel già menzionato decreto ministeriale;

Nella seduta del 20 novembre 1984;

Delibera:

Sono iscritti all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., istituito con decreto ministeriale 12 aprile 1984, n. 05718, i seguenti organismi associativi ed imprese individuali per le categorie merceologiche, le capacità operative, le circoscrizioni territoriali di operatività e la consistenza ed ubicazione delle strutture ed attrezzature messe a disposizione dell'A.I.M.A. indicate a fianco di ciascun iscritto, secondo quanto riportato nell'allegato prospetto che fa parte integrante della presente delibera.

Roma, addì 20 novembre 1984

Il consiglio di amministrazione

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
1	47	Cereali	Società lavorazione cereali del Mezzogiorno S.p.a., Afragola (Napoli)	Tonn 40.000	Campania	Porto di Torre Annunziata (Napoli)	Tonn. 40.000
2	137	Alcole	Distilleria Val d'Adige S.p.a., via F.lli Bronzetti, 16, Mezzocorona (Trento)	Hl. 10.000	Trentino-Alto Adige	Mezzocorona (Trento)	Hl. 10.000
3	139	Alcole	Distilleria Villapana S.p.a., via Pana, 244, Faenza (Ravenna)	Hl. 64.000	Emilia-Romagna	Faenza (Ravenna)	Hl. 64.000
4	140	Cereali	F.lli Martini e C. S.p.a., Longiano (Forlì)	Tonn. 5.000	Emilia-Romagna	Longiano (Forlì)	Tonn. 5.000
5	141	Alcole	Società agricola industriale Giulianova - S.A.I.G. S.p.a., fr. Collerenasco, Giulianova (Teramo)	Hl. 130.000	Abruzzo	Giulianova (Teramo)	Hl. 130.000
6	142	Alcole	Distilleria F.lli Cipriani, Chizzola di Ala (Trento)	Hl. 129.000	Trentino-Alto Adige	Chizzola di Ala (Trento)	Hl. 129.000
7	151	Alcole	Distilleria Canallese C. Bocchino e C. S.p.a., via G.B. Giuliani n. 30, Canelli (Asti)	Hl. 1.810	Piemonte	Canelli (Asti)	Hl. 1.810
8	153	Alcole	Distilleria cooperativa viticoltori sardi - Di.Co.Vi.Sa. S.r.l., Assemini (Cagliari)	Hl. 183.000	Sardegna	Assemini (Cagliari)	Hl. 183.000
9	154	Alcole	Distilleria d'Auria S.p.a., Caldari di Ortona (Chieti)	Hl. 140.000	Abruzzo	Caldari di Ortona (Chieti)	Hl. 140.000
10	163	Alcole	D.C.A. - Distillerie centro Adriatico S.p.a., via Piceno Aprutina n. 19, Ascoli Piceno	Hl. 173.000	Abruzzo	Ascoli Piceno	Hl. 173.000
11	172	Alcole	Consorzio enologico agrigentino Kronion, via Cappuccini, 38, Sciacca (Agrigento)	Hl. 108.000	Sicilia	Sciacca (Agrigento)	Hl. 108.000
12	174	Alcole	Distilleria Mara S.r.l., via Marconi, 9-11, Ferrara	Hl. 20.000	Emilia-Romagna	Ferrara	Hl. 20.000
13	177	Alcole	Distillerie Inga e C. S.p.a., via Garibaldi, 10, Serravalle Scrivia (Alessandria)	Hl. 21.000	Piemonte	Serravalle Scrivia (Alessandria)	Hl. 21.000
14	182	Alcole	Distilleria delle cantine sociali venete - Coop. a r.l., via Industrie, 2, Ponte di Piave (Treviso)	Hl. 46.600	Veneto	Ponte di Piave (Treviso)	Hl. 46.600

Numero progressivo	Matricola	Categoria	Denominazione o ragione sociale e sede	Capacità operativa totale	Circoscrizione territoriale di operatività	Strutture messe a disposizione dell'A.I.M.A.	
						Ubicazione	Consistenza
15	183	Alcole	D.E.T.A. S.r.l., Barberino Val d'Elsa, fr. Zambra 52 (Firenze)	Hl. 56.200	Toscana	Barberino Val d'Elsa (Firenze)	Hl. 52.000
						Tavernelle Val di Pesa (Firenze)	Hl. 4.200
16	184	Mangimi	Molino S. Pancrazio di Minardi Gianfranco e C. S.n.c., via Provinciale Molinaccio n. 104, Russi (Ravenna)	Tonn. 3.000	Emilia-Romagna	Giovecca di Lugo (Ravenna)	Tonn. 1.500
						San Pancrazio di Russi (Ravenna)	Tonn. 1.500
17	187	Alcole	Distilleria Guglielmo Pavan S.p.a., via S. Antonio, 1, Porcia (Pordenone)	Hl. 2.000	Friuli-Venezia Giulia	Porcia (Pordenone)	Hl. 2.000
18	194	Alcole	Distillerie F.lli Rossi fu Bernardo di Rossi Francesco, Rossi Giorgio e Eredi Rossi Luigi - Soc. di fatto, via Magazzeno, 1005, Savignano sul Panaro (Modena)	Hl. 20.000	Emilia-Romagna	Savignano sul Panaro (Modena)	Hl. 20.000
19	198	Alcole	Società M.G. S.r.l., Distillerie, via Fiumazzo, 730, Voltana di Lugo (Ravenna)	Hl. 4.000	Emilia-Romagna	Voltana di Lugo (Ravenna)	Hl. 4.000
20	201	Olii	U.N.Ol.Coop. - Unione nazionale oleifici cooperativi associativi agricoli - Soc. coop. a r.l., viale Regina Margherita, 37, Roma	Hl. 148.500		Fara Sabina	Hl. 3.000
						Canosa, ditta Sole	Hl. 30.000
						Squinzano, via Manca	Hl. 20.000
						Squinzano, via Ferruccio	Hl. 16.000
						Squinzano, via Crispi	Hl. 9.980
						Bisceglie, CDA Macchione	Hl. 20.000
						Trepuzzi, mag. Pico	Hl. 16.700
						Trepuzzi, mag. Rampino	Hl. 15.820
						Campi Salentina	Hl. 17.000
21	209	Alcole	Distilleria Carlino Renzo e Giovanni S.n.c., via Milano, 49, Novoli (Lecce)	Hl. 30.000	Puglia	Novoli (Lecce)	Hl. 30.000
22	216	Olii	Centrali oleifici cooperativi - Soc. coop. a r.l., Bari	Q.li 200.450	Puglia	Bari, contrada Mungivacca	Q.li 10.000
						Massafra, località S. Sergio	Q.li 10.000
						Andria	Q.li 12.900
						Bari, via Amendola	Q.li 5.200
						Acquaviva della Fonte	Q.li 3.400
						Bari, via Giannone	Q.li 12.000
						Ruva di Puglia	Q.li 2.000
						Triggiano	Q.li 3.180
						Bari, via T. Di Miazzo	Q.li 18.500
						Bitonto	Q.li 9.570
						Monopoli	Q.li 27.000
						Conversano	Q.li 3.400
						Ostuni	Q.li 5.000
						Pezze di Greco (Fasano)	Q.li 15.000
						Fasano	Q.li 5.000
						Massafra	Q.li 2.500
						Metaponto	Q.li 2.000
						Maglie	Q.li 28.300
						Ugento	Q.li 7.500
						Taviano	Q.li 18.000
23	217	Tabacco	Consorzio « Agri - Sannio » - Soc. coop. a r.l., Benevento	Q.li 10.000	Campania	Paduli (Benevento)	Q.li 10.000
24	218	Cereali	Consorzio « Agri - Sannio » - Soc. coop. a r.l., Benevento	Tonn. 9.000	Campania	Benevento, località Epitaffio	Tonn. 9.000
25	12/a	Cereali	Cerealtoscana S.p.a., Fucecchio (Firenze)	Tonn. 9.000	Toscana	Silos Livorno	Tonn. 5.000
						Magazzino Fucecchio (Firenze)	Tonn. 4.000

(6370)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ulteriore elevazione, da quindici a ventinove, del numero dei posti nel concorso, per esami, a coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione centrale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1982, registro n. 9, foglio n. 304, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a nove posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1984, registro n. 5, foglio n. 12, con il quale il numero dei posti è stato elevato di sei unità per complessivi quindici posti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 173, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per la copertura di quattordici posti di coadiutore nella carriera esecutiva del ruolo sopracitato, vacanti al 31 dicembre 1983;

Considerato che sono attualmente disponibili nel ruolo di cui trattasi trentasette posti, oltre i quindici messi a concorso;

Ravvisata l'opportunità di elevare ulteriormente il numero dei posti da attribuire mediante il suddetto concorso;

Decreta:

Il numero dei posti di coadiutore in prova nella carriera esecutiva del ruolo dell'amministrazione centrale messi a concorso con il decreto ministeriale 5 agosto 1982, già elevato con il decreto ministeriale 28 aprile 1984, è ulteriormente aumentato di quattordici unità, per complessivi ventinove posti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1984
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 177

(6465)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli e per esami, a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1983, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato (registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1984, registro n. 1 Difesa, foglio n. 69);

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1984, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1984, registro n. 17 Difesa, foglio n. 139);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Giganti Renato	punti	449,50
2) Tosto Giuseppe	»	431,00
3) Mangani Alessandro	»	426,00
4) Bertola Antonio	»	424,00
5) Di Pasquale Toni	»	422,50
6) Capodanno Giuseppe	»	419,00
7) Filippone Luigi	»	418,00
8) Salvi Corrado	»	416,75
9) Moauro Raffaele (nato il 7 marzo 1957)	»	407,00
10) Testa Rosario (nato il 2 settembre 1957)	»	407,00
11) Bocchi Roberto	»	401,25
12) Cavaliere Vito	»	399,50
13) Testa Sergio	»	398,00
14) Gaudiomonte Michele	»	396,00
15) Troise Giorgio	»	393,00
16) Castaldo Vincenzo	»	391,00
17) Rinaldi Giuseppe	»	389,50
18) Lemma Carlo	»	386,50
19) Vittoria Sebastiano	»	379,50
20) Santoro Antonio	»	371,00
21) Adiletta Urbano	»	357,75
22) Boellis Luigi	»	346,50
23) De Nobili Giulio	»	340,50
24) Sirico Antonio	»	294,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Difesa, foglio n.* 121

(6483)

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi a posti in varie qualifiche del ruolo locale, tecnico ed amministrativo, dell'I.N.P.S. di Bolzano.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29 del 26 giugno 1984 sono state pubblicate le graduatorie generali dei seguenti concorsi banditi dal presidente del comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Bolzano con deliberazione del 22 ottobre 1982:

concorso a dieci posti di collaboratore ruolo amministrativo;

concorso a tre posti per la prima qualifica professionale ramo sanitario;

concorso a undici posti di assistente ruolo amministrativo;

concorso a ventisei posti di assistente ruolo tecnico;

concorso a sei posti di archivista dattilografo ruolo amministrativo;

concorso a sei posti di operatore tecnico ruolo tecnico;

concorso ad un posto di commesso ruolo amministrativo;

concorso ad un posto di agente tecnico ruolo tecnico.

(6484)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1984, n. 56.

Ammissione al trattamento di missione, previsto per i dipendenti regionali, dei componenti delle commissioni tecnico-consultive costituite presso l'assessorato alla sanità ed assistenza in attuazione della legge regionale di approvazione del piano socio-sanitario triennale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 31 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione della legge regionale di approvazione del piano socio-sanitario triennale, sono costituite apposite commissioni tecnico-consultive, presso l'assessorato alla sanità ed assistenza composte da esperti per le singole materie.

Art. 2.

Ai componenti delle commissioni di cui all'articolo precedente non viene corrisposto alcun compenso.

Ai componenti delle commissioni spettano il rimborso delle spese di viaggio ed il pagamento dell'indennità di missione, secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo per le commissioni previste da leggi nazionali si applica la normativa di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1984 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al cap. 10676 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 ottobre 1984

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1984, n. 57.

Sottoscrizione di nuove azioni della S.A.C.E. S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 44 *del* 31 *ottobre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 12.740 nuove azioni da nominali lire 1.750 ciascuna, emesse dalla S.A.C.E. S.p.a., in esecuzione dell'aumento del suo capitale sociale da L. 298.172.000 a L. 447.258.000, al costo effettivo di L. 5.000, di cui L. 3.250 a titolo di sovrapprezzo azioni.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di L. 63.700.000.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 63.700.000 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: « Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della S.p.a. S.A.C.E. » e con lo stanziamento di L. 63.700.000 in termini di competenza e di cassa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 25 ottobre 1984

VIGLIONE

(5969)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 2.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227